

ALLEGATO C)

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) - ANNUALITA' 2015

COMUNE DI MONTOTTONE

PROVINCIA DI FERMO

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE GEOMETRI

per l'affidamento di incarichi professionali finalizzati alla effettuazione delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano

ai sensi dell'O.C.D.P.C. 344 del 09/05/2016

Art. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

L'Ente Attuatore Comune di _____ sito in _____ (Provincia di _____) Via/P.zza _____ n. _____ C.A.P. _____ Codice fiscale _____ e per esso il suo Legale Rappresentante (nome e cognome) _____ nella qualità di _____ nato _____ il ___/___/19___;

AFFIDA AL

Soggetto Realizzatore GEOMETRA _____ nato a _____ (Provincia di _____) il ___/___/19___, residente in _____ (Provincia di _____) C.A.P. _____ Via _____ n. _____ Codice fiscale _____ Partita IVA n. _____ Iscritto all'Albo Professionale del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di _____ (_____) al n. _____

Il soggetto realizzatore ha prodotto, relativamente al possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico, dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 sottoscritta in data 10/02/2014 acquista al prot. n. 932 del 11/02/2014, contenente i seguenti elementi:

- possesso di diploma di Geometra e/o laurea triennale di Geometra Laureato con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale e regolarmente iscritto alla Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Geometri (D.U.R.C.), da almeno 5 anni;
- il possesso dell'autorizzazione a svolgere la libera professione secondo le modalità di legge;
- non titolarità di un rapporto di lavoro a tempo pieno alle dipendenze di Ente pubblico (Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana, ecc.);
- mancanza di qualsiasi sanzione disciplinare in corso da parte del Collegio di appartenenza;

Opzioni a titolo esemplificativo:

- aver frequentato un corso di almeno 60 ore relativo alla "Gestione Tecnica dell'emergenza, rilievo del danno e valutazione dell'agibilità" organizzato dal Comitato Regionale dei Collegi dei Geometri delle Marche con il dipartimento della Protezione Civile e la Regione ed aver sostenuto il relativo esame con esito positivo;
- essere in regola con il conseguimento dei crediti per la formazione professionale continua ed obbligatoria così come previsto dalle direttive del Consiglio Nazionale.

Nell'ottica di operare secondo il criterio della rotazione degli incarichi, generalmente sancito dal D.Lgs. 50/2016, il soggetto realizzatore ha inoltre dichiarato in data ___/___/___ di essere consapevole che non potrà

assumere più di un incarico professionale della presente tipologia, sia singolarmente che in forma associata, relativamente alla quinta annualità e che con la sottoscrizione del presente disciplinare conferma.

L'INCARICO

L'incarico consiste nell'espletamento delle attività professionali volte alla realizzazione delle indagini delle Condizioni Limite per L'Emergenza (CLE) di cui all'art. 18 dell'O.C.D.P.C. 344/2016.

Eventuali integrazioni, attinenti all'attività professionale oggetto dell'incarico, inserite nella proposta al fine di elevare la qualità e la fruibilità degli studi possono essere valutate positivamente dal soggetto attuatore senza mai configurarsi come prestazioni aggiuntive.

Art. 2

DOCUMENTI TECNICI E STANDARD INFORMATICI DI RIFERIMENTO

Per il corretto espletamento degli studi di Valutazione delle Condizioni Limite per l'emergenza, il Soggetto Realizzatore è tenuto al rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti documenti tecnici di riferimento (cfr. art. 5 comma 7 ed art. 6 dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016):

1. Indirizzi e criteri per le analisi delle Condizioni Limite per l'Emergenza;
2. Studi pilota e disposizioni e/o linee guida redatte dai gruppi di lavoro del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Art. 3

DEFINIZIONE DELL'AREA OGGETTO DI STUDIO

L'area di studio è individuata nell'ambito del confronto tra l'Ente Attuatore ed il Soggetto Realizzatore con la supervisione della Commissione Tecnica Regionale.

Art. 4

IMPEGNI E PRESTAZIONI: ELABORATI CARTOGRAFICI E RELAZIONI ILLUSTRATIVE

Le prestazioni, oggetto del presente Disciplinare di incarico professionale, riguardano la realizzazione di studi, indagini e rilievi, redatti ai sensi di quanto individuato all'art. 18 della O.C.D.P.C. 344/2016 e delle relative specifiche tecniche.

Il Soggetto Realizzatore inoltre si impegna a:

- realizzare e restituire le schede CLE secondo le disposizioni del O.C.D.P.C. n. 344/2016 per la creazione della banca dati informatizzata;
- partecipazione ad almeno 2-3 riunioni di coordinamento da tenersi in Ancona c/o la Regione Marche durante lo svolgimento dell'incarico, e comunque a discrezione della Commissione Tecnica Regionale;
- ad espletare l'incarico entro i termini previsti al paragrafo 7) del presente documento;
- a collaborare con altri professionisti nominati dall'Ente Attuatore e/o a coordinarsi per la redazione degli studi di microzonazione sismica del territorio comunale.

Il soggetto attuatore dovrà consegnare n. 2 copie cartacee timbrate e firmate in originale e n. 2 copie su supporto digitale (DVD) con firma digitale, indicante il nome del comune e l'oggetto dell'incarico, **il tutto contenuto in due distinti faldoni in cartone rigido** di adeguate dimensioni.

Art.5

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

L'importo dell'incarico di cui al presente disciplinare è pari ad Euro _____ (_____/00) [indicare l'importo al lordo di tutti gli oneri] (contributo previdenziale e IVA inclusa), come specificato dall'allegato __ del decreto n. _____. L'importo indicato, stimato secondo le indicazioni dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016, non essendo la prestazione di tipo convenzionale, deve intendersi inclusivo di tutte le spese (quali raccolta, analisi ed archiviazione informatica dei dati raccolti, rilievi, redazione delle relazioni illustrative, dei contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico). Nessun altro compenso potrà essere richiesto all'Ente Attuatore a qualunque titolo per le prestazioni professionali di cui al presente disciplinare.

Art. 6

COLLABORAZIONI

Per lo svolgimento delle attività il Soggetto Realizzatore dovrà coinvolgere nello studio:

- un Geometra Collaboratore (max 35 anni) iscritto all'Albo professionale ed in regola con i versamenti alla Cassa Nazionale di Previdenza, il cui nominativo dovrà risultare sugli elaborati prodotti in qualità di collaboratore (*non necessariamente si richiede che lo stesso abbia fatto il corso della Gestione dell'Emergenza Sismica*);

(Nome e Cognome) _____ nata a _____ il ___/___/19___ Residente in _____, cap _____ Via/P.zza _____ n. _____ Codice Fiscale _____ iscritto all'Albo Professionale del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Ascoli Piceno al n. _____ dal _____

Art. 7

TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Il presente *Disciplinare di incarico professionale* è immediatamente vincolante ed efficace, nella sua interezza, sia per il Soggetto Attuatore che per il Soggetto Realizzatore.

I tempi di esecuzione dell'incarico, pari a 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del presente Disciplinare.

Nel caso di ritardi o inadempienze gravi, direttamente riconducibili al Soggetto Realizzatore, il Comune si riserva di segnalare tali situazioni al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che potrà disporre la revoca del finanziamento al Soggetto Attuatore.

Art.8

PENALI

Per il maggior tempo impiegato dal professionista incaricato nella redazione e conseguente trasmissione degli elaborati rispetto alle singole scadenze previste all'art.7, qualora la causa sia riconosciuta esclusivamente nell'attività del soggetto realizzatore (professionista incaricato) e non sia imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un limite massimo del 10% del corrispettivo, (a norma dell'art. 57 c. 3) del vigente Regolamento per l'acquisizione dei lavori , forniture e servizi in economia).

Art. 9

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI STUDI

Le schede CLE coerentemente con quanto disposto dall'O.C.D.P.C.. n. 344/2016, dovranno essere validate e successivamente certificate dalla Regione Marche attraverso la Commissione Tecnica Regionale.

Art. 10

ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

L'Ente Attuatore si impegna a favorire il Soggetto Realizzatore, sia tecnicamente che logisticamente, nell'esecuzione delle indagini e degli studi sul territorio di cui all'Art. 3. In particolare, al Soggetto Realizzatore dovranno essere forniti, a cura dell'Ente Attuatore, dati pregressi utili alla predisposizione degli elaborati di cui all'Art. 4 con particolare riguardo a:

- 1) Piano Comunale di Protezione Civile con individuazione degli edifici strategici;
- 2) documentazione di eventi calamitosi;
- 3) altra documentazione, anche di carattere storico, utile per la corretta impostazione e svolgimento delle elaborazioni delle schede CLE

Art. 11

PROPRIETÀ' DEI DATI

L'uso dei dati acquisiti dal Soggetto Realizzatore in qualsivoglia forma ed il loro impiego è concesso esclusivamente per le attività istituzionali inerenti la realizzazione degli Studi di Microzonazione Sismica - Ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche del Soggetto Realizzatore, l'Ente Attuatore e la Regione Marche sono autorizzati all'utilizzazione piena ed esclusiva dei dati e degli elaborati inerenti l'incarico, per fini istituzionali. Il soggetto attuatore dovrà consegnare n. 2 copie cartacee timbrate e firmate in originale e n. 3 copie in formato digitale con firma digitale, il tutto contenuto in due distinti faldoni in cartone rigido.

Art. 12

VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI E PENALI

Il Soggetto Realizzatore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito alle norme innanzi richiamate.

Nessuna variazione esecutiva o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Ente Attuatore e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, è a carico del professionista.

Il Soggetto Realizzatore risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento dell'Ente Attuatore.

Per il maggior tempo impiegato dal professionista incaricato nella redazione e conseguente trasmissione degli elaborati, anche rispetto alle singole scadenze previste all'art.7, nonché per la non esaustiva o non corretta raccolta dei dati ed elaborazione della documentazione di cui all'art. 4, qualora la causa sia riconosciuta nell'attività del soggetto realizzatore e non sia imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo o per ogni dato non raccolto o elaborato correttamente.

Art. 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà dell'Ente Attuatore risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il Soggetto Realizzatore sia colpevole di ritardi eccedenti il limite di cui all'Art.7,

È facoltà dell'Ente Attuatore risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Soggetto Realizzatore contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartite dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 7 (sette) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

L'eventuale verifica, da parte dell'Ente Attuatore o della Regione Marche, dell'assunzione di più di un incarico professionale da parte del Soggetto Realizzatore, per la presente annualità di finanziamento, comporta la nullità del presente Disciplinare. Il Soggetto Realizzatore non potrà esigere compensi relativi all'eventuale attività svolta.

Art. 14

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

Il compenso economico, previa acquisizione ed accertamento della documentazione di cui sopra, verrà corrisposto dall'Ente Attuatore secondo le seguenti modalità:

- 1) Acconto, pari al 60% del cofinanziamento regionale concesso per gli studi di Valutazione delle Condizioni Limite d'Emergenza, erogato dopo la trasmissione del disciplinare di incarico, debitamente sottoscritto dall'Ente Attuatore e dal professionista incaricato, al Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, Regione Marche.
- 2) Acconto, pari al 40% del restante cofinanziamento regionale, erogato a seguito della trasmissione degli elaborati finali, previo parere positivo della Commissione Tecnica Regionale;
- 3) Saldo, pari 100%, del cofinanziamento statale erogato dopo l'acquisizione del Certificato di conformità rilasciato dalla Regione Marche, sentita la Commissione Tecnica Nazionale.

La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione al Soggetto Attuatore della fattura, che dovrà essere saldata entro 30 gg, dalla data di emissione.

Il Soggetto Realizzatore è tenuto a riportare nell'intestazione degli elaborati i loghi dell'Ente Attuatore e della Regione Marche con la seguente dicitura:

"PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA. ANNUALITA' 2015 – Analisi delle Condizioni Limite per l'Emergenza (CLE)"

La medesima dicitura andrà riportata anche in tutte le fatture emesse dal Soggetto Realizzatore secondo le modalità sopra riportate.

Art. 15

ULTERIORI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Soggetto Realizzatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali e/o sopralluoghi tecnici, indetti dalla Regione Marche - Protezione Civile, per il tramite della Commissione Tecnica e dal Gruppo di Lavoro.

Il Soggetto Realizzatore, in caso di evenienze o imprevisti che si verificassero nel corso dell'esecuzione delle prestazioni definite dall'incarico è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente Attuatore e alla Regione Marche.

Art. 16

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Art 17

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

È sempre facoltà discrezionale dell'Ente Attuatore non procedere all'affidamento, ovvero di procedere all'affidamento a terzi, degli eventuali ulteriori prosiegui degli studi di microzonazione sismica (Livello 2 e 3) senza che l'effettuazione degli studi e delle analisi già eseguite in forza del presente incarico fornisca titolo di preferenza, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Art. 18

TRATTAMENTO DEI DATI

L'Ente Attuatore si impegna a raccogliere e trattare i dati del professionista e dei collaboratori per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione dell'incarico.

Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196.

La parte si obbliga a trattare i dati di cui dispone o viene a conoscenza in ragione del presente contratto, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 196/03 e ne è responsabile. La parte dichiara altresì di essere in regola con le disposizioni relative alla sicurezza dei dati contenute nel D. lgs. 196/03.

Il soggetto incaricato, dal canto suo, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Art. 19

SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE

Sono a carico del Professionista tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione.

La convenzione è stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata per prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. B) della tariffa, parte II, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 20

DOMICILIO

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

L'ENTE-ATTUATORE nella persona di _____ nella qualità come sopra e per le ragioni della carica ricoperta, presso la sede comunale del Comune di _____ sito in Via/P.zza _____ n. ____;

IL SOGETTO REALIZZATORE presso il proprio studio professionale sito in _____ in Via/P.zza _____ n. _____.

Art.21

(OBBLIGHI DEL COMMISSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. Il Soggetto Realizzatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n.136 e s.m.e i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del servizio di che trattasi.

Art.22

(CAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN
MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. Il Soggetto Realizzatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte, nel caso di subappaltatori o subcontraenti, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Ascoli Piceno. Qualora il Commissionario non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della legge 13.08.2010, n.136 e s.m.e i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3 L. n.136/2010 e s.m.e i. -

Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di avere preso visione e di accettare le clausole di cui agli art.li n. 4; 5; 7; 8; 9; 11; 12; 14.

_____, li ___/___/20___

Il Soggetto Realizzatore

Geom. _____

(timbro e firma)

L'Ente Attuatore

Comune di _____

(timbro e firma)